



Titolo

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO ALL'ORGANO CHE HA EMANATO L'ATTO -MANCATA NOTIFICA -INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 102 C.P.C.

Descrizione

Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all'organo che ha emanato l'atto che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). Al riguardo, non è consentita l'applicazione in via analogica dell'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice ex art. 102 c.p.c. in assenza di una clausola generale nel CGS di rinvio al c.p.c. Al contrario, il CGS contiene sporadiche e specifiche disposizioni di rinvio al c.p.c. (v. art. 45, comma 7; art. 135, comma 1) che, in linea generale, non consentono una indiscriminata applicazione di singole disposizioni del medesimo c.p.c., ove non supportata da specifiche e inconfutabili ragioni di ordine generale o sistematico. In particolare, la Terza Sezione della Corte di Giustizia Federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) ha ritenuto inapplicabile la normativa processualcivilistica del litisconsorzio necessario ai giudizi disciplinari: *“Vale la pena di ricordare che si tratta di istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale [...] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest'ultima branca dell'ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l'istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processualcivilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame.”*

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 125/CFA/2022-2023/E

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 49, comma 4, CGS; art. 102 c.p.c.

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0125 CFA del 28 giugno 2023 (A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN/Sig. Andrea Levantini)